CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

I.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 18 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMICUCCI**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione ed approvazione*)

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni di revisione cinematografica . . 1

Modificazioni all'organizzazione dell'Ente Radio Rurale 2

Istituzione di una zona industriale cinematografica in Roma 3

La riunione comincia alle 10.15.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bonomi, Lualdi e Rapetti.

FONTANELLI, *Segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE constata che la Commissione è in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla costituzione delle Commissioni di revisione cinematografica.

PRESIDENTE avverte che i disegni di legge saranno distribuiti alcuni giorni prima della convocazione delle riunioni e che i relatori che saranno nominati per ogni disegno di legge riferiranno di regola oralmente.

PIERANTONI chiede che venga precisato per quale tramite i relatori potranno eventualmente prendere gli opportuni contatti con i Ministeri competenti.

PRESIDENTE avverte che per tali contatti i relatori potranno essere agevolati dalla Segreteria generale della Camera.

PEVERELLI CARLO insiste perchè anche la data di convocazione delle Commissioni sia resa nota ai Consiglieri nazionali sei o sette giorni prima.

PRESIDENTE assicura la Commissione che ciò sarà fatto, e che normalmente le riunioni avranno luogo nella seconda metà di ogni mese.

Pone in discussione il disegno di legge:

« Modificazioni alla costituzione delle Commissioni di revisione cinematografica ». (*Stampato* n. 85).

Ne fa dare lettura al Segretario. (*Vedi allegato in fine*).

Invita il consigliere Felicioni a riferire sul disegno di legge.

FELICIONI, *relatore*, osserva che il disegno di legge trova la sua motivazione nella necessità di integrare le commissioni di revisione cinematografica con un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana allo scopo di scegliere le pellicole che possano liberamente essere messe in circolazione nei territori dell'Impero e proiettate nelle relative sale cinematografiche: il disegno di legge non innova nulla. Però il Ministero ha ritenuto di inserirvi due articoli di carattere esplicativo per non far nascere eventuali equivoci. Nell'articolo 3 si stabilisce l' « obbligo di revisione tanto per le pellicole di presentazione che per le pellicole pubblicitarie ». Questa distinzione non esiste nella legge in vigore e ciò dava luogo a discussioni e ad equivoci, che si sono voluti eliminare.

BONELLI vorrebbe che nelle Commissioni di revisione delle pellicole vi fossero compresi anche i rappresentanti della Confederazione dei professionisti ed artisti, e chiede che in tal senso venga emendato il disegno di legge.

PEVERELLI CARLO rileva che nel disegno di legge non si considera tanto il valore artistico di ogni pellicola, quanto il fatto di scegliere le pellicole da mettere in circolazione nei territori dell'Impero. Ritiene perciò superfluo che nelle Commissioni di revisione vi sia il rappresentante dei professionisti e artisti.

BONELLI insiste nelle sua proposta perchè i professionisti e gli artisti hanno la loro parte nella creazione dei film soggetti alla revisione.

LIVERANI afferma che il disegno di legge considera una questione di carattere prevalentemente politico.

Se dovesse però essere ammessa la rappresentanza dei professionisti ed artisti nelle Commissioni di revisione cinematografiche, non vedrebbe per quale ragione dovrebbe essere preclusa la rappresentanza degli industriali che hanno prodotti i film.

PIERANTONI ritiene che l'emendamento proposto dal consigliere Bonelli non possa essere preso in considerazione, giacchè le Commissioni di cui si tratta esplicano una funzione politica e questa funzione deve essere compiuta esclusivamente dagli organi competenti.

VACCARO rilevando che nel disegno di legge si parla di integrare le commissioni di revisione, esprime il voto che in queste commissioni, quando si tratta di film che riproducono fatti sportivi, vi sia chiamato anche un rappresentante dello sport.

BONELLI nota che se anche la revisione cinematografica ha carattere prevalentemente politico, anche i professionisti ed artisti hanno una sensibilità politica.

Non insiste però nel suo emendemento, e lo converte in semplice raccomandazione.

VACCARO non insiste nella sua proposta e la converte in raccomandazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'Organizzazione dell'Ente Radio Rurale.

PRESIDENTE pone in discussione il disegno di legge:

« Modificazioni all'organizzazione dell'Ente radio rurale ». (*Stampato* n. 86).

Ne fa dare lettura al Segretario. (*Vedi allegato in fine*). Invita il relatore a riferire sul disegno di legge.

PUCCETTI, *relatore*, premette che con la legge del 15 giugno 1933 fu costituito l'Ente radio rurale che ebbe come primo e solo compito la diffusione della radiofonia nelle campagne allo scopo di elevare la cultura dei rurali.

Durante questi sei anni l'Ente ha sviluppato maggiormente la sua attività estendendola anche ad altri Enti ed istituzioni tra cui alle scuole elementari ed infine, in questi ultimi tempi, anche alle Forze armate.

L'Ente ha assunto un'importanza politica non indifferente; esso fa cinque trasmissioni settimanali scolastiche per le scuole elementari, una trasmissione domenicale per i contadini, le massaie rurali ed infine una trasmissione domenicale per le Forze armate.

L'Ente aveva bisogno di aumentare i suoi proventi, ed è perciò che in questo disegno di legge lo stanziamento viene portato da 380 mila lire a 800 mila lire, di cui 370 mila lire sono date dal Ministero delle comunicazioni e 430 mila lire dal Ministero della cultura popolare.

L'aumento del contributo è dovuto alle accresciute attribuzioni dell'organizzazione e serve particolarmente per il funzionamento dell'Ufficio centrale e per la collaborazione artistica.

L'Ente radio rurale, come è detto all'articolo 4, ha sede in Roma.

Presidente dell'Ente radio rurale è il Segretario del Partito Nazionale Fascista al quale spetta la nomina del vice presidente e del direttore.

Nei comitati provinciali e comunali, oltre al rappresentante del Partito, vi sono tutti gli enti interessati alla diffusione dell'Ente radio rurale.

CHIODELLI rileva l'importanza di questo provvedimento, dati gli straordinari sviluppi che ha assunto la radio, e in particolare l'Ente radio rurale.

Fa presente che il numero degli apparecchi radio riceventi nelle scuole ha raggiunto il numero di 18,500 apparecchi e queste cifre pongono la radio scolastica all'avanguardia del campo radiofonico mondiale.

Osserva che vi era uno squilibrio fra l'ordinamento e i mezzi dell'Ente radio rurale e le attuali esigenze della sua funzione.

Constata che il provvedimento in discussione è di grandissima importanza in quanto mira a potenziare la multiforme attività dell'Ente radio rurale che ha carattere eminentemente educativo per il nostro popolo.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una zona industriale cinematografica in Roma.

PRESIDENTE pone in discussione il disegno di legge:

« Istituzione di una zona industriale cinematografica in Roma ». (*Stampato* n. 156).

Ne fa dare lettura al Segretario. (*Vedi allegato in fine*).

Invita il consigliere Pierantoni a riferire sul disegno di legge.

PIERANTONI, *relatore*. La Commissione sa quale diuturna opera spenda il Regime per il maggiore incremento della cinematografia in Italia.

Creatasi Cine-Città si è ritenuto opportuno che, accanto a questo grande centro per la produzione filmistica italiana, trovassero sede altri Istituti aventi con essa una certa interferenza.

Così, con un provvedimento legislativo del 3 febbraio 1936, fu assegnato al centro industriale cinematografico una determinata zona che venne dichiarata opera di pubblica utilità.

In un terzo tempo, con Regio decreto del 16 aprile 1936 vennero dichiarate anche di pubblica utilità le costruzioni occorrenti all'Istituto Luce ed al Centro Sperimentale di cinematografia. Non potendosi però procedere con singoli provvedimenti legislativi per ogni nuova costruzione che si riteneva necessaria, con criterio di sana opportunità, si è pensato di creare una zona industriale della cinematografia, delimitando entro un determinato e vastissimo spazio le località nelle quali dovranno sorgere tutte le costruzioni aventi attinenza con l'industria cinematografica.

Il disegno di legge ha questi scopi precipui: delimitare la zona industriale, dichiarare di pubblica utilità le spese occorrenti per l'esercizio e gli impianti della zona stessa, fissare i criteri per la determinazione degli espropri ed affidare l'incarico degli espropri stessi al Governatorato di Roma.

Nella legge si fa richiamo esplicito al Regio decreto-legge 6 luglio 1931 che contempla il piano regolatore di Roma e le norme generali relative alle prescrizioni tecniche ecc. Al relatore è sorto un dubbio: se, cioè, per tutto quanto si attiene alle opere occorrenti per l'impianto di esercizio della zona, le proposte debbano essere fatte dal Ministero dei lavori pubblici o dal Ministero per la cultura popolare.

Nella legge è detto dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per la cultura popolare. Si tratta di una questione che può apparire formale, ma che tuttavia ha la sua importanza.

Richiama anche l'attenzione dei camerati sull'articolo 3 che fissa i criteri con i quali si dovrà procedere alla determinazione delle indennità di espropriazione. Questi criteri hanno un'importanza di primissimo ordine in quanto si dovrà procedere a diversa fissazione dell'indennità di espropriazione a seconda del periodo di tempo in cui avverrà l'espropriazione.

Conclude esprimendo il convincimento che, dati i numerosi e importanti provvedimenti che il Regime ha adottato, adotta e adotterà per il maggior sviluppo dell'industria cinematografica questa saprà corrispondere adeguatamente a tanta sollecitudine, migliorando sempre più la propria attrezzatura e la propria produzione.

BONARDI fa osservare che all'articolo 1 del disegno di legge si parla di una pianta

allegata; ma tale pianta non è riprodotta nello stampato. Raccomanda che la pianta della zona sia pubblicata perchè rappresenta una garanzia anche per i cittadini che hanno bisogno di sapere fino a che punto arriva la zona.

PRESIDENTE avverte che la pianta è a disposizione della Commissione, la quale può prenderne immediata visione. Assicura che essa sarà stampata insieme al resoconto della riunione.

PEVERELLI CARLO rileva che questo disegno di legge ha grande importanza, come tutti quelli che si occupano di esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità. Si augura che gli sforzi che fanno lo Stato, le provincie ed i comuni a favore della cinematografia siano compresi dai dirigenti delle cinematografia italiana.

PRESIDENTE. Pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni di revisione cinematografica. (85)

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 857, modificata dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, è come appresso modificato: « l'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche ai fini della vigilanza governativa sono affidati a speciali commissioni di primo grado e a una Commissione d'appello.

Le commissioni di primo grado sono composte:

a) di un funzionario del gruppo *A* del Ministero dell'interno designato dal Ministero stesso;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

c) di un funzionario del Ministero dell'Africa Italiana, designato dal Ministero stesso;

d) di un rappresentante del Ministero della guerra designato dal Ministero stesso;

e) di un funzionario di gruppo *A* del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;

f) di un rappresentante dei Gruppi Universitari Fascisti designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

La Commissione d'appello è composta:

a) di un funzionario di gruppo *A*, non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista che ricopra una carica della gerarchia del Partito, designato dal Segretario del Partito stesso;

c) di un funzionario di gruppo *A*, non inferiore al grado 6° del Ministero dell'Africa Italiana, designato dal Ministero stesso;

d) di un ufficiale superiore del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;

e) di un funzionario di gruppo *A*, non inferiore al grado 6° del Ministero delle Corporazioni, designato dal Ministero stesso;

f) di un rappresentante dei Gruppi Universitari Fascisti che ricopra una carica nelle gerarchie dell'Organizzazione stessa, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Le Commissioni di primo grado sono presiedute da un funzionario del Ministero della cultura popolare designato dal Ministero stesso.

La Commissione d'appello è presieduta dal Ministro della cultura popolare o, per sua delega, dal direttore generale per la cinematografia presso il Ministero della cultura popolare.

« Un funzionario di gruppo *A* del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al nono, sarà assegnato a ciascuna Commissione di revisione cinematografica, sia di primo grado che di appello, con funzioni di segretario ».

ART. 2.

Il Ministero della cultura popolare d'intesa con quello dell'Africa Italiana, sentita la Commissione di revisione e tenuto conto delle particolari esigenze politiche, stabilirà quali delle pellicole, sia nazionali che estere, possano essere destinate alla proiezione nel l'Africa Italiana.

ART. 3.

Devono essere sottoposte a revisione e ottenere il nulla osta ministeriale per la rappresentazione in pubblico anche le pellicole cosiddette « di presentazione ».

La revisione di dette pellicole potrà essere effettuata contemporaneamente alla revisione delle pellicole di cui sono la presentazione.

ART. 4.

Devono essere sottoposte alla revisione e ottenere il nulla osta ministeriale per la rappresentazione nelle pubbliche sale tutte le pellicole che abbiano carattere o comunque finalità pubblicitarie.

Modificazioni all'organizzazione dell'Ente Radio Rurale (86)

ART. 1.

L'Ente Radio Rurale ha per iscopo:

a) di organizzare, secondo un indirizzo politico ed educativo, le trasmissioni radiofoniche dirette alle Forze Armate e ai rurali iscritti alle Confederazioni fasciste degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura, in quanto per tali trasmissioni vengano disposti degli ascolti collettivi;

b) di organizzare le trasmissioni radiofoniche dirette alle scuole primarie, secondo le direttive impartite dal Ministero dell'educazione nazionale e in attuazione dei programmi che esso determinerà per ogni singolo anno scolastico;

c) di incrementare la diffusione degli apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e istituti in cui debbano aver luogo gli ascolti di cui sopra, nonchè fra le masse lavoratrici;

d) di vendere direttamente senza scopo di lucro l'apparecchio ricevente « Radiorurale» e relative parti staccate, amplificatori, altoparlanti sussidiari, tavolini fonografici, ai seguenti enti ed uffici:

1°) Scuole, istituti di educazione e di rieducazione;

2°) Sedi della G. I. L.;

3°) Sedi del Partito Nazionale Fascista e organizzazioni dipendenti;

4°) Sedi della Confederazione Agricoltori;

5°) Sedi della Confederazione Lavoratori dell'Agricoltura;

6°) Sedi dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

7°) Sedi dell'Associazione Nazionale Combattenti;

8°) Sedi dell'Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra;

9°) Uffici ed enti dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'educazione nazionale, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa italiana.

ART. 2.

L'Ente Radio Rurale attua i compiti su esposti nel Regno, e nell'Africa italiana secondo le direttive dei competenti Dicasteri, di concerto col Ministero della cultura popolare. Per l'attività nel Regno, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, l'Ente Radio Rurale opera di accordo coi Ministeri delle Forze armate e con le Confederazioni Fasciste degli agricoltori e lavoratori dell'agricoltura, realizzando le direttive e valendosi eventualmente dell'opera dei funzionari da essi comandati.

Per l'attività nel Regno, di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, l'Ente Radio Rurale opera di accordo con gli organi a ciò delegati dal Ministero dell'educazione nazionale, pel tramite dei quali potrà valersi dell'opera dei maestri e dei funzionari scolastici, in vista di una piena rispondenza delle radiotrasmissioni alle esigenze didattiche ed educative della scuola primaria.

Per lo svolgimento della sua attività nell'Africa italiana, l'Ente si accorda col competente Ministero.

Le trasmissioni vengono organizzate presso le sedi dell'E. I. A. R. che ne faciliterà il migliore allestimento e la migliore diffusione compatibilmente con gli altri compiti ad esso assegnati e secondo accordi amministrativi da prendere direttamente.

ART. 3.

La valutazione tecnica ed il collaudo degli apparecchi « Radiorurale » sono effettuati a cura del Ministero delle comunicazioni.

La costruzione e la vendita degli apparecchi « Radiorurale » sono date in esclusività all'Ente medesimo che si accorderà direttamente coi fabbricanti.

ART. 4.

L'Ente Radio Rurale ha sede in Roma. Sono suoi organi il Presidente, un Vice-Presidente, un Direttore. Presidente dell'Ente Radio Rurale è il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, al quale spetta la nomina del Vice-Presidente e del Direttore.

ART. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Ente Radio Rurale si vale di suoi Comitati provinciali e comunali, rispettivamente pre-

sieduti dai Segretari Federali del Partito Nazionale Fascista e dai Segretari dei Fasci d Combattimento.

Di tali Comitati fanno parte, fra l'altro le autorità scolastiche e agricole più elevate in grado, rispettivamente della provincia e del comune. Dei Comitati provinciali delle città sedi di stazioni trasmittenti sarà inoltre chiamato a far parte un rappresentante dell'E. I. A. R. In Libia possono essere costituiti analoghi Comitati nelle sedi di prefettura e di municipio. Nell'Africa Orientale Italiana detti Comitati possono essere costituiti nei capoluoghi di ciascun Governo e nelle sedi di Commissariato. La direzione e la composizione dei Comitati per l'Africa Italiana dell'Ente Radio Rurale sono analoghe a quelle stabilite per il Regno; di ogni Comitato è chiamato però a far parte anche un funzionario del ruolo di Governo.

ART. 6.

L'Ente Radio Rurale ha personalità giuridica e può ricevere ed amministrare contributi, oblazioni, lasciti e donazioni di qualsiasi natura o valore, acquistare e possedere beni, alienare a titolo oneroso o gratuito beni di sua pertinenza e facenti parte del suo patrimonio, compiere tutti gli altri atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

ART. 7.

Il patrimonio dell'Ente Radio Rurale è costituito:

a) dal capitale netto dell'Ente Radio Rurale risultante alla data della presente legge;

b) da beni mobili ed immobili comunque acquisiti o provenienti da lasciti o donazioni.

Le entrate dell'Ente Radio Rurale sono costituite:

a) da un contributo annuo di lire 800,000 che graverà per lire 430,000 su apposito capitolo da istituire, a decorrere dall'esercizio 1938-39, sul bilancio del Ministero della cultura popolare, ferma l'assegnazione di lire 370,000 sul bilancio del Ministero delle comunicazioni, (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) prevista all'articolo 5 della legge 15 giugno 1933, n. 791. Il contributo è pagabile in rate trimestrali anticipate;

b) da contributi eventualmente corrisposti da enti pubblici e privati;

c) da lasciti ed oblazioni volontarie;

d) da redditi vari e patrimoniali.

Il Ministero per le finanze è autorizzato a provvedere con suo decreto alle necessarie variazioni di bilancio, in dipendenza di quanto è prescritto nel precedente comma, lettera *a*).

ART. 8.

Il Presidente dell'ente presiede il Consiglio di amministrazione di cui sono componenti il Vice-Presidente, il Direttore, un rappresentante rispettivamente del Partito Nazionale Fascista, dei Ministeri dell'Africa Italiana, delle Finanze, dell'Educazione nazionale, della Agricoltura e delle foreste, delle Comunicazioni, della Guerra, della Cultura popolare e un rappresentante rispettivamente dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.) della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli. Al Consiglio spettano tutti i poteri per la gestione dell'Ente. Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad una Giunta esecutiva, formata dal Vice Presidente, dal Direttore, da due rappresentanti di Ministeri, dal rappresentante del Partito Nazionale Fascista e dal rappresentante dell'E. I. A. R.

Il Direttore provvede all'ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal Consiglio ed, eventualmente, dalla Giunta.

ART. 9.

Le attribuzioni di cui agli articoli 184 e seguenti del Codice di commercio, per quanto applicabili, saranno esercitate da un collegio di tre sindaci revisori nominati dal Ministero della cultura popolare di concerto con quello delle finanze al quale spetterà la designazione di un componente del collegio stesso.

ART. 10.

L'opera del Presidente, del Vice-Presidente e dei componenti il Consiglio è prestata senza titolo a compenso.

ART. 11.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria od incompatibile con le norme della presente legge.

Istituzione di una zona industriale cinematografica in Roma. (156)

ART. 1.

È costituita nel territorio del Governatorato di Roma una zona industriale cinematografica la cui area è contenuta nel perimetro fissato nella pianta allegata alla presente legge. Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona stessa sono dichiarate di pubblica utilità.

Tutte le opere nella detta zona saranno disciplinate mediante piani particolareggiati da sottoporsi all'esame del Governatorato di Roma e da approvarsi secondo le norme stabilite dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355, con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro della cultura popolare.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro della cultura popolare saranno dichiarate di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere stradali riconosciute occorrenti, sentito il Governatorato di Roma, per il collegamento della rete stradale della zona con le strade esistenti e con quelle altre da costruirsi in base al piano regolatore.

ART. 2.

Nella zona industriale cinematografica sono applicabili a tutti gli effetti le disposizioni contenute negli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 19 del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

ART. 3.

L'indennità di espropriazione per i primi dieci anni dalla data della pubblicazione della presente legge sarà determinata in base alla media dei valori venali che gli immobili avevano nei tre anni antecedenti al 1° gennaio 1938-XVI, considerati indipendentemente dalla fabbricabilità; per gli anni successivi sarà determinata in base alla media dei valori venali degli immobili nel triennio antecedente alla data di notificazione del provvedimento di espropriazione.

ART. 4.

Il Governatorato di Roma è incaricato di provvedere agli eventuali espropri, anche a spese e a nome e per conto degli enti e società o privati che assumono l'attuazione di opere inerenti alla zona industriale cinematografica.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la durata di venticinque anni.

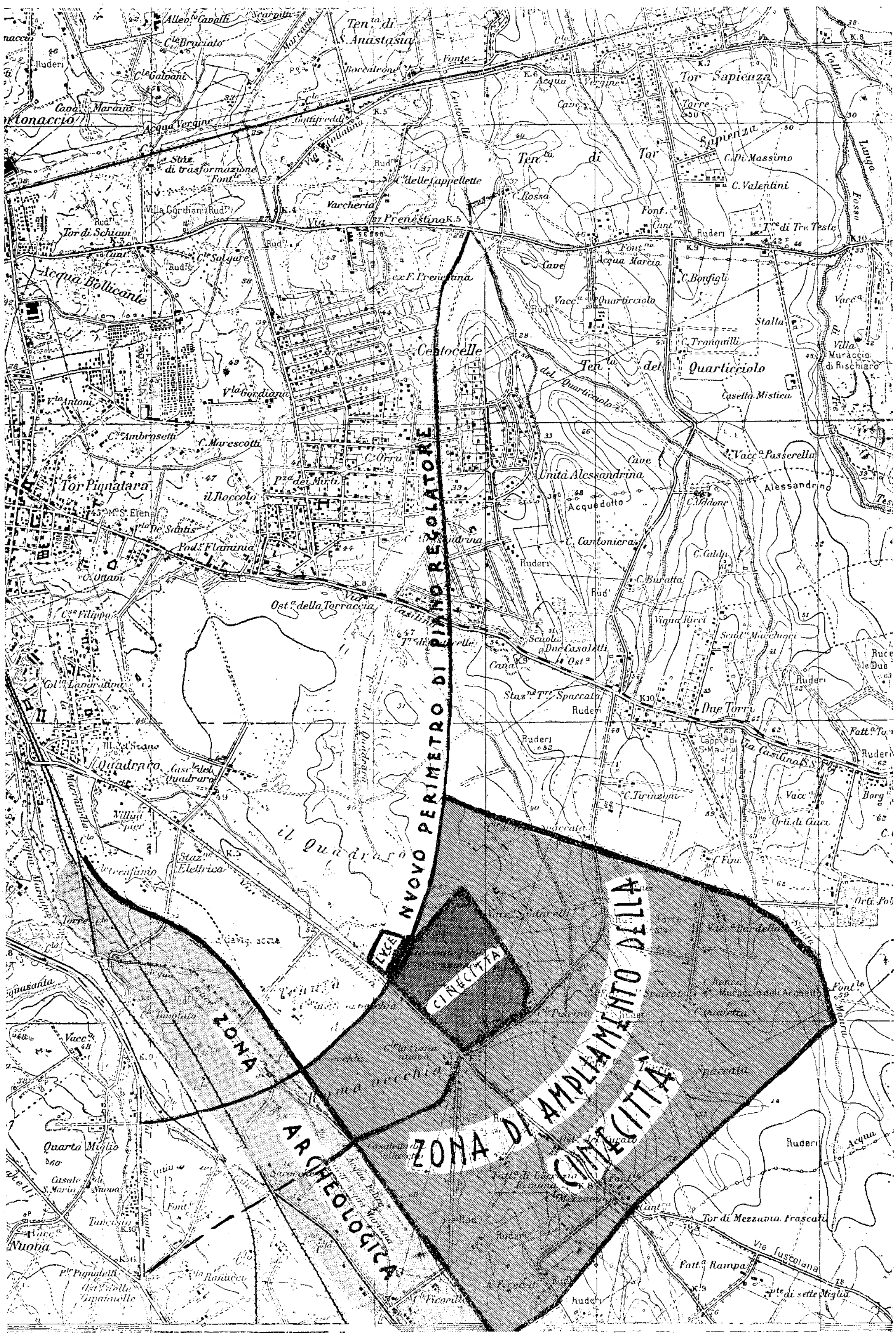
NUOVO PERIMETRO DI PIANO REGOLATORE
ZONA DI AMPLIAMENTO DELLA CINECITTÀ
CINECITTÀ
LUCE
ZONA ARCHEOLOGICA
Centocelle
Tor Pignatara
il Quadraro
Quarticciolo
Tor Sapienza
Via Prenestina
Via Casilina
Via Tuscolana
Acqua Bollicante
Alessandrino
Due Torri
Tor di Mezzavia Frascati